

Regolamento delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 1

1. Le commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio dell'Ordine e svolgono funzioni consultive, conoscitive e referenti.
2. Le commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale, ma informando periodicamente il Presidente del Consiglio, e comunque agendo non in contrasto con i programmi del Consiglio stesso.
3. Il consigliere segretario dà pubblico avviso, nelle forme che riterrà opportune, dell'avvenuta istituzione delle commissioni e dei nominativi dei singoli commissari che le compongono.

Articolo 2

Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- 1) Armadietti e caselle**
- 2) Biblioteca**
- 3) Cassa di Previdenza**
- 4) Pratica e colloqui**
- 5) Corsi e formazione**
- 6) Difese d'Ufficio**
- 7) Esposti**
- 8) Notiziario e sito Internet**
- 9) Parcelle (civili e penali)**
- 10) Patrocinio a spese dello Stato in materia civile**
- 11) Rapporti con la stampa e col pubblico**
- 12) Revisione Albo**
- 13) Rapporti con le associazioni**

Articolo 3

1. Ogni consigliere è assegnato ad una commissione e può far parte di più commissioni.

2. Ove il Consiglio sia composto da raggruppamenti ispirati a distinte ispirazioni programmatiche ed ideali, ciascuna lista, entro cinque giorni dalla prima adunanza consiliare, propone l'indicazione dei propri rappresentanti nelle commissioni.

3. La Presidenza delle singole commissioni e l'assegnazione alle medesime avviene in misura proporzionale al numero dei componenti di ciascun raggruppamento.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte fatte dai raggruppamenti e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze, designa il commissario presidente e ne dà infine comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Presidente del Consiglio provvede anche alla sostituzione, temporanea o permanente, di ciascun commissario senza alterare il rapporto fra i raggruppamenti già stabilito all'interno della commissione.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo che precede valgono, per quanto applicabili, anche nell'ipotesi in cui il Consiglio, nella formazione delle commissioni, determini di avvalersi anche di componenti esterni.

2. Il Presidente del Consiglio sceglie preferibilmente detti componenti sulla base delle indicazioni provenienti da tutte le associazioni e della pregressa qualifica di consigliere dell'Ordine del prescelto.

Articolo 5

Qualsiasi modifica o integrazione del presente regolamento è adottata a maggioranza.